

# A.S.S.O.A.P.

*Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi*

## STATUTO

### **Art. 1) COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE- DURATA.**

E' costituita l'Associazione Regionale tra strutture socio-assistenziali pugliesi, a norma degli art. 36 e seguenti del C.C. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di Legge. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale.

### **Art. 2) SEDE.**

La sede legale dell'Associazione è fissata in Mesagne (Br) alla Via Tito Speri s.c.. La sede operativa dell'associazione sarà stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 3) FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE.**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è finalizzata all'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà sociale e in particolare persegue la finalità di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 07 dicembre 2000, svolgendo le seguenti attività:

a) Studio dei problemi generali degli associati, coordinando e promuovendo soluzioni comuni, anche attraverso informazione, congressi, convegni e seminari di studio, nonché la pubblicazione di periodici;

b) rappresentanza degli interessi degli associati promuovendo lo sviluppo, il miglioramento ed il riconoscimento delle Istituzioni, sensibilizzando opportunamente le autorità Centrali, Regionali, Prefetture, Province, Comuni, Organizzazioni Sindacali, Organismi sanitari, previdenziali e assicurativi;

c) promozione di discussioni ed iniziative legate ai problemi di categoria, anche attivando la costituzione di gruppi di lavoro;

d) promozione di rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel campo socio-assistenziale, svolgendo altresì attività promozionali e di gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali;

*Sede legale: Via Tito Speri sn - 72023 Mesagne (Br)*

*Tel. e fax 0831.777340 e - mail: [assoap@libero.it](mailto:assoap@libero.it)*

*C.F. 91044430741*

# A.S.S.O.A.P.

## *Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi*

- e) promozione d'iniziativa amministrative e legislative atte ad adeguare la realtà giuridica alle mutate esigenze della società;
- f) formazione professionale relativa alle figure professionali richieste e di ausilio al settore; tale attività verrà svolta direttamente e/o con l'ausilio di enti accreditati ;
- g) tutelare le attività delle imprese aderenti all'Associazione, sul piano sindacale, anche attraverso accordi di carattere generale e la stipulazione di contratti di lavoro;
- h) rappresentanza pubblica d'interessi comuni.

### **Art. 4) SOCI**

Possono iscriversi all'Associazione esclusivamente persone giuridiche che gestiscono strutture, residenze e collettività rivolte all'assistenza di persone anziane e/o non autosufficienti.

I soci possono essere di quattro categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, così come elencati nell'Atto Costitutivo della stessa. In sede di prima costituzione versano una quota associativa di € 500,00 (cinquecento/00). Annualmente il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare della quota associativa.

- soci sostenitori: partecipano all'associazione poiché ne condividono le finalità e decidono di sostenerne l'attività. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, previo versamento della quota associativa che è stabilita annualmente dal predetto Organo. In sede di prima costituzione dell'Associazione, tale quota è fissata in € 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

- soci ordinari: condividono i contenuti dell'Associazione e versano una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. In sede di prima costituzione versano una quota associativa di € 10,00 (dieci virgola zero zero);

- soci onorari: sono i soci che hanno particolarmente operato per l'attività dell'Associazione e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, o che, anche in relazione alla carica ricoperta, svolgono un ruolo rilevante per il conseguimento dello scopo sociale; essi non sono tenuti al versamento di alcuna quota.

I soci devono operare con impegno, secondo le loro possibilità e competenze, per il raggiungimento dello scopo sociale; la qualità di socio s'intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

# A.S.S.O.A.P.

## *Associazione Strutture Socio Assistenziali Pugliesi*

La qualità di socio si perde per rinuncia, decadenza o esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c., con comunicazione scritta inviata al Presidente con preavviso di almeno tre mesi. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli obblighi imposti all'associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato ovvero vi sia fondato timore possa arrecare danni morali o patrimoniali all'Associazione.

### **Art. 05) ORGANI SOCIALI.**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea (che è costituita dai soci fondatori, dai soci sostenitori e dai soci ordinari);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Presidente Onorario (eventuale);

### **Art. 6) ASSEMBLEA.**

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

1. definizione delle strategie e delle politiche per le iniziative dell'Associazione; approvazione del bilancio e della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività sociale;
2. nomina del Consiglio Direttivo;
3. nomina dell'eventuale Presidente Onorario.